

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FALOMI, ANGIUS, BARRILE, BERTONI, BESOSTRI, BRUNO GANERI, BUCCIARELLI, CAMERINI, CAPALDI, CARPINELLI, CAZZARO, CIONI, CORTIANA, CRESCENZIO, D'ALESSANDRO PRISCO, DANIELE GALDI, DE GUIDI, DE LUCA Athos, DIANA Lorenzo, DONISE, FASSONE, FERRANTE, FIGURELLI, FORCIERI, GAMBINI, GUERZONI, LAURICELLA, LUBRANO DI RICCO, MICELE, MIGONE, MONTAGNA, NIEDDU, PAPPALARDO, PARDINI, PASQUINI, PASSIGLI, PELELLA, PETTINATO, PIERONI, RIGO, RIPAMONTI, SARACCO, SARTO, SARTORI, SCIVOLETTO, SENESE, SQUARCIALUPI, TAPPARO, VALLETTA, VEDOVATO, VELTRI e VIVIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1996

Norme per l'estensione del diritto di voto fuori residenza
ai ferrovieri

ONOREVOLI SENATORI. - La nuova legge elettorale prevede lo svolgimento delle operazioni di voto per tutti i tipi di elezioni e referendum nella sola giornata della domenica. Si tratta di un fatto salutato da più parti come positivo sia per il risparmio di spesa, sia per avere allineato l'Italia alla grande maggioranza delle democrazie europee ed extraeuropee in cui, da decenni, l'espressione della volontà popolare avviene in una unica giornata.

Tuttavia alcune categorie professionali, in ragione di questa modifica, hanno subito una oggettiva riduzione della possibilità di espressione del voto. È il caso dei macchinisti e del personale viaggiante delle Ferrovie dello Stato, in particolare quando sia impegnato sulle tratte di lunga percorrenza. Privati della possibilità di votare il lunedì, questi lavoratori, quando sono in servizio nella domenica elettorale, rischiano di non rientrare in tempo nel comune di residenza per votare.

È dunque necessario superare questa ingiusta discriminazione nei confronti di una categoria di cittadini elettori. In questo caso, appare molto semplice realizzare la soluzione del problema estendendo ai ferrovieri la stessa normativa già in vigore per i naviganti e per il personale del trasporto aereo.

L'articolo 1 del presente disegno di legge dispone infatti l'estensione ai ferrovieri delle stesse possibilità di esercizio di voto fuori residenza concesse ai naviganti e al personale del trasporto aereo dall'articolo 50 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957, n. 361.

L'articolo 2 prevede che l'autorità certificante il diritto del ferroviere a votare nel comune in cui si trovi e l'impossibilità di votare nel proprio comune di residenza sia il capo deposito titolare della stazione di arrivo per i macchinisti e il capo del personale viaggiante per il personale viaggiante.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per le elezioni politiche, europee e nelle consultazioni referendarie sono estese ai ferrovieri fuori residenza per motivi di servizio le possibilità di esercizio del voto in qualsiasi sezione elettorale del comune in cui si trovino, già concesse ai naviganti e al personale del trasporto aereo dall'articolo 50 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Le funzioni di certificazione che l'articolo 50, comma secondo, lettera *a*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, demanda al comandante del porto o al direttore dell'aeroporto sono estese nell'ambito delle Ferrovie dello Stato al capo deposito titolare della stazione di arrivo per le certificazioni riguardanti i macchinisti e al capo del personale viaggiante per le certificazioni riguardanti il personale viaggiante.

